Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, (ud. 11/02/2026- dep. 13/02/2026) - n. 5981

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. GRECA ZONCU Maria - Relatore

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Ig.Su. (CUI-(OMISSIS)) nato il (Omissis)

avverso il decreto del 26/01/2026 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA E.

Il PG conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Caltanissetta con decreto emesso il 26 gennaio 2026 ha convalidato il trattenimento di Ig.Su. presso il CPR di Caltanissetta.

Lo straniero era stato destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Catania ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett. a) D.Lgs. 286/98, in ragione del fatto che rientrasse in una delle categorie di cui al D.Lgs. 159/2011; non essendo stato possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, in ragione della mancanza di documenti e non essendo disponibile un vettore per il reimpatrio, ne veniva disposto il trattenimento.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso lo straniero a mezzo del difensore lamentando con unico motivo la violazione di legge sotto forma della apparenza ovvero inesistenza della motivazione del provvedimento impugnato.

Nella motivazione del provvedimento il Giudice affronta questioni mai sollevate dalla difesa, quali la conformità all'originale della copia del decreto di espulsione, la richiesta di misure alternative; per contro non dà risposta alcuna alle istanze difensive e non rende comprensibile il ragionamento giuridico che ha condotto alla convalida del trattenimento.

3. L' Avvocatura dello Stato depositava in data 10 febbraio 2026 memoria di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Il trattenimento dello straniero che non possa essere coattivamente allontanato contestualmente all'espulsione, disposto ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, costituisce una misura di privazione della libertà personale che impegna le garanzie di cui all'art. 13 Cost., legittimamente realizzabile soltanto alla presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e sotto l'egida di un controllo giurisdizionale tempestivo ed effettivo (Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I., Rv. 287568 - 02)

La motivazione del provvedimento giudiziale di convalida - così come quella di proroga - deve, pertanto, riflettere mediante autonomo apprezzamento la specificità dei motivi addotti a sostegno del trattenimento e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1, n. 2967 del 24/1/2025, K., Rv. 287362 - 03; Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/2/2019, Rv. 653101-01; Sez. 6-1 civ., n. 18748 del 23/9/2015, Rv. 636864-01).

Questa Corte ha già chiarito che "In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il provvedimento del giudice di pace che convalidi il decreto di trattenimento senza sottoporre a validazione e verifica le ragioni addotte dal questore è viziato da motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen." (Sez. 1, n. 16444 del 28/04/2025, C.; Rv. 287890 - 01).

In tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità. (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Pg, Rv. 287771 - 01)

In tema di vizio della motivazione delle sentenze, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01)

Come emerge plasticamente dalla mera lettura del provvedimento impugnato, trattasi di provvedimento redatto con una motivazione standardizzata che però è perfettamente calzante con il caso concreto di soggetto privo di documenti per il quale, dunque, ricorrono le condizioni che legittimano il trattenimento ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.Lgs. 286/98, cioè la necessità di acquisire un valido documento per l'espatrio ovvero un vettore idoneo all'esecuzione del rimpatrio.

Quindi, nel caso concreto, la motivazione non è né apparente, né inesistente né la difesa ha indicato nello specifico quali istanze difensive non siano state esaminate al fine della convalida; la circostanza, riportata nel verbale dell'udienza di convalida, che Ighodaro abbia cinque figli nati in Italia e una moglie è dato assolutamente generico e non ulteriormente né coltivato né meglio illustrato nel ricorso.

Il richiamo, peraltro contenuto solo nel citato verbale, all'art. 8 CEDU è del tutto generico e non è neppure stato ripreso nel ricorso.

2. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2026.